

CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

(Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e Circolare Ministeriale – Ministro dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669/U.L.)

Tutti i prodotti per il superamento delle barriere architettoniche e quindi le relative spese per l'acquisto beneficiano delle agevolazioni della Legge n. 13 del 1989.

La legge 9.1.1989, n. 13 - così come modificata e integrata dalla L. 27.2.1989, n. 62, - reca disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, ed interviene, quindi, nel tessuto normativo preposto ad assicurare l'utilizzazione degli spazi edificati, e a quelli ad essi accessori, a una sempre più allargata fascia di individui, con particolare riguardo a chi, permanentemente o temporaneamente, soffre di una ridotta o impedita capacità motoria.

La legge 13/1989 può essere suddivisa in tre distinte parti, delle quali la prima è dedicata alle previsioni relative alla costruzione di nuovi edifici ed alla ristrutturazione di interi edifici (art. 1); la seconda al tema delle innovazioni da attuare sugli edifici esistenti dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche (articoli 2-7); la terza, infine, è volta a regolare la materia concernente la **concessione di contributi a fondo perduto** per la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in favore di portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (articoli 8-12).

La domanda di cui all'art. 8 per la concessione di contributi, redatta in carta da bollo a cura del disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà), presentata entro il 1° marzo di ogni anno al Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile nel quale il disabile risiede in modo abituale, con specifica delle opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.

Alla domanda occorre allegare:

- Descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista;
- Certificato medico in carta semplice che può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, attestante l'handicap del richiedente, patologie e le connesse obiettive difficoltà alla mobilità, eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente (le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente);
- Autocertificazione ove indicare l'ubicazione dell'immobile che deve essere effettiva, stabile ed abituale dimora del portatore di handicap (non sorge pertanto il diritto al contributo qualora abbia nell'immobile dimora solo saltuaria o stagionale ovvero precaria).

Qualora il richiedente sia portatore di handicap riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi.

Qualora voglia avvalersi di questo diritto deve allegare anche la relativa certificazione della U.S.L. (anche in fotocopia autenticata). L'interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi.

DETRAZIONI IRPEF E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DI CHI ACQUISTA UN SERVOSCALA O UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE

L'acquisto di un servoscala o di una piattaforma elevatrice determina per il Cliente la possibilità di accedere ad una serie di detrazioni fiscali e contributi a fondo perduto, come specificato di seguito:

- Detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di Euro 48.000 per ciascuna unità immobiliare, finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche **(ai sensi dell'art. 16-bis del T.U.I.R.)**.

Tuttavia, nel corso degli anni vari provvedimenti hanno elevato al 50% la misura della detrazione e

a 96.000 Euro l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Da ultimo, la **legge di bilancio 2020 con l'articolo 1, commi 175 e 176, L. 160/2019** ha **prorogato al 31 dicembre 2020** la possibilità di usufruire della maggiore **detrazione Irpef del 50%**, confermando il **limite massimo di spesa di 96.000 Euro** per unità immobiliare.

- **Detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute** "spese necessarie per la deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedito capacità motorie, di cui **all'art. 3 della Legge 104/92** " **(ai sensi dell'art. 15 del T.U.I.R.)**.

Per queste spese la detrazione non è fruibile contemporaneamente all'agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (nota come detrazione del 36%). La detrazione del 19% spetta solo sull'eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta la detrazione per ristrutturazione edilizia (quest'ultima è **pari al 50% fino al 31 dicembre 2020**).

- Le **persone affette da menomazioni o limitazioni funzionali permanenti** causanti obiettive difficoltà alla mobilità possono chiedere un **contributo economico a fondo perduto** per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche **(ai sensi della Legge 13/1989)**.

Il contributo è concesso:

- per costi fino a € 2.582,28 in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- per costi da € 2.582,29 a € 12.911,42 è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta - per costi da € 12.911,43 a € 51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5%.

I contributi ai sensi della legge n° 13/1989 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

Il funzionario che propone l'acquisto è a Vs. disposizione per fornirVi tutti gli elementi e le informazioni utili per usufruire delle agevolazioni sopra riportate.

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA 4%

La normativa vigente , prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata al 4% per una gamma di mezzi in grado di consentire a soggetti con ridotte o impedito capacità motorie, il superamento delle barriere architettoniche, includendo tra questi i servoscala o altri mezzi simili.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione del 25/06/2012 N. 70/E, ha richiamato il DM 14 giugno 1989 n. 236 emanato in attuazione della legge sul superamento delle barriere architettoniche (L. n. 13 del 09/01/1989) per equiparare anche le piattaforme elevatrici ai "mezzi simili" ai servoscala.

L'Agenzia precisa che i trasferimenti di piattaforme elevatrici che rispettino i requisiti tecnici di costruzione richiamati, possono beneficiare dell'aliquota agevolata, a prescindere dal fatto che l'acquirente finale sia o meno portatore di handicap.

Poiché rileva la natura del prodotto piuttosto che lo status del soggetto acquirente, si applica l'aliquota ridotta del 4%.